



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

### Regolamentazione per l'iscrizione all'*Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie* riconosciute dall'Università degli Studi di Genova

#### **ART. 1 – Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie**

1. E' istituito l'*Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie* (in seguito: Albo) riconosciute dall'Università degli Studi di Genova (in seguito: Università).
2. Il riconoscimento delle Associazioni Studentesche Universitarie (in seguito: Associazioni) e l'iscrizione all'Albo delle medesime avviene secondo le modalità stabilite nella presente Regolamentazione.

#### **ART. 2 – Requisiti per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo**

1. Possono chiedere il riconoscimento da parte dell'Università degli Studi di Genova e l'iscrizione all'Albo le Associazioni che siano apolitiche, senza fini di lucro, e promuovano attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Università attinenti ai seguenti ambiti: cultura, scambi culturali e sociali, sport, tempo libero, servizi gratuiti in favore degli studenti.
2. Le Associazioni devono essere costituite da non meno di 30 soci ordinari, costituiti da studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico in cui presentano richiesta, all'Università degli Studi di Genova:
  - non oltre il primo anno dopo il termine della durata normale del corso, se l'iscrizione è ad un corso di laurea di primo livello (laurea triennale) o ad un corso di laurea di secondo livello (laurea biennale specialistica/magistrale);
  - non oltre il secondo anno dopo il termine della durata normale del corso, se l'iscrizione è ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata quinquennale o sessennale);
  - alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca.

3. Ferma restando la composizione minima di cui al comma 2, possono mantenere la qualità di socio ordinario coloro che, già appartenenti all'Associazione in qualità di studenti dell'Università, abbiano conseguito il diploma di laurea da non più di due anni.

Possono essere accettati come soci ordinari anche gli studenti liceali iscritti all'ultimo anno di corso, purché in una percentuale non superiore al 25% del numero complessivo dei soci ordinari.

Le Associazioni possono contemplare anche soci onorari e soci non-ordinari (sostenitori, ex-alunni, ecc.), appartenenti a categorie diverse dagli studenti universitari.

4. Le cariche sociali, il diritto di voto in Assemblea e le altre determinazioni relative alla vita dell'Associazione competono esclusivamente ai soci ordinari.

Tali statuizioni devono risultare dallo Statuto o dal Regolamento interno dell'Associazione, se previsto.

5. Ai fini del computo del numero dei soci, gli studenti che risultino contemporaneamente soci di due o più Associazioni devono, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, optare per una delle stesse.

A seguito dell'opzione, i nominativi vengono cancellati dall'elenco dei soci delle altre Associazioni. Qualora ciò comporti per un'Associazione il venir meno del requisito di cui al comma 2, questa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della cancellazione.

La mancata opzione da parte degli studenti ovvero la mancata regolarizzazione da parte dell'Associazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione.

6. Le Associazioni devono avere un *Atto costitutivo* e uno *Statuto* conformi ai modelli indicati dall'Università, reperibili sul sito web dell'Università all'indirizzo [www.studenti.unige.it](http://www.studenti.unige.it).

### **ART. 3 – Richiesta riconoscimento e iscrizione all'Albo**

1. Ciascuna Associazione deve designare un Legale Rappresentante ed un suo supplente, per le finalità di cui alla presente regolamentazione.
2. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo, il Legale Rappresentante dell'Associazione deve presentare apposita domanda, debitamente sottoscritta, al Magnifico Rettore dell'Università - Area Didattica, redatta in carta libera secondo il *modello* reperibile sul sito web dell'Università

all'indirizzo [www.studenti.unige.it/attivita/ass\\_stud/](http://www.studenti.unige.it/attivita/ass_stud/).

3. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità, la residenza, il recapito, il corso universitario di iscrizione del legale rappresentante dell'Associazione e del suo supplente;
  - b) la denominazione completa dell'Associazione;
  - c) l'indicazione della sede legale e di quella operativa, se diversa;
  - d) le generalità e i recapiti dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
  - e) la descrizione degli ambiti nei quali l'associazione è maggiormente interessata ad operare.
  
4. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) una copia dell'*atto costitutivo* e dello *statuto*, dichiarati conformi agli originali dal legale rappresentante, che deve accludere fotocopia di un proprio documento di identità;
  - b) eventuale copia del Regolamento interno all'Associazione;
  - c) un resoconto sommario delle attività svolte negli ultimi due anni, salvo che l'Associazione sia di nuova costituzione;
  - d) un elenco nominativo dei soci, completo di firma in originale da parte dei medesimi, con l'indicazione del Corso di studio di appartenenza e del numero di matricola attribuito dall'Università di Genova. Nel caso in cui appartengano all'Associazione anche soci-liceali, nell'elenco dovrà essere indicato, per ciascuno di essi, la data ed il luogo di nascita, l'istituto scolastico di appartenenza, l'anno di corso.
  
5. La domanda di riconoscimento e iscrizione all'Albo **può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno**. La domanda, previo esame da parte dell'Area Didattica al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e al precedente art. 2, è trasmessa a una *Commissione* costituita dai Rappresentanti degli studenti negli Organi di governo di Ateneo e presieduta da un docente designato dal Senato Accademico (in seguito: Commissione).

#### **ART. 4 – Provvedimento di riconoscimento e di iscrizione all'Albo**

1. Il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo sono disposti con *Decreto Rettorale*, previo parere favorevole della Commissione, entro **90** giorni dalla presentazione della domanda e sono comunicati al legale rappresentante dell'Associazione entro i 15 giorni successivi all'emanazione del Decreto.
  
2. Qualora la Commissione esprima parere negativo al riconoscimento dell'Associazione e alla correlata iscrizione all'Albo, ne viene data motivata comunicazione al legale rappresentante dell'Associazione.

## **ART. 5 – Durata dell'iscrizione all'Albo - Rinnovo**

1. L'iscrizione all'Albo ha una validità di **tre anni**, a decorrere dalla data del *decreto rettorale* che la dispone.
2. Durante tale periodo, le Associazioni iscritte all'Albo devono comunicare all'Area Didattica, entro 30 giorni dal loro verificarsi, eventuali modifiche apportate allo Statuto e ogni altra variazione dei dati comunicati all'atto della domanda di iscrizione. Modifiche e variazioni saranno comunicate alla Commissione per le delibere di competenza.
3. Le Associazioni iscritte, se intendono conservare l'iscrizione all'Albo per ulteriori tre anni, devono presentare *domanda di rinnovo* nei 60 giorni antecedenti la data di scadenza della validità triennale, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3, allegando alla stessa un resoconto sommario delle attività svolte negli ultimi tre anni.
4. Il rinnovo è disposto con decreto rettorale, previo parere favorevole della Commissione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

## **ART. 6 – Esclusione dall'Albo**

1. La cancellazione di una Associazione dall'Albo è disposta con decreto rettorale motivato nei seguenti casi:
  - a) richiesta di cancellazione dall'Albo da parte dell'Associazione;
  - b) mancata richiesta di rinnovo nel termine di cui al precedente art. 5;
  - c) perdita dei requisiti previsti dall'art. 2;
  - d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione;
  - e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università;
  - f) irregolarità nella gestione dei fondi eventualmente erogati dall'Università o da altri Enti pubblici;
  - g) altri gravi motivi.
2. La cancellazione per i motivi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 è disposta previo parere della Commissione.
3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, l'Associazione non potrà presentare ulteriori domande di iscrizione.

4. L'incapacità di cui al comma 3 si estende ad Associazioni diverse, comunque costituite, tra i cui soci vi siano persone già socie dell'Associazione oggetto del provvedimento di cancellazione, che ricoprivano cariche sociali o che siano state comunque coinvolte nei comportamenti sanzionati.
5. Gli studenti autori di atti e comportamenti di cui al comma 3 saranno altresì soggetti ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

#### **ART. 7 – Pubblicità**

1. L'Albo delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università è pubblicato sul Portale Studenti dell'Università all'indirizzo [www.studenti.unige.it/attivita/ass\\_stud/](http://www.studenti.unige.it/attivita/ass_stud/).  
Per ciascuna Associazione sono posti in evidenza gli elementi identificativi nonché una sintetica descrizione dell'ambito in cui opera.  
L'Università rende accessibile attraverso il proprio sito, con apposito link, il sito delle Associazioni che ne fanno richiesta.
2. Ogni Associazione iscritta all'Albo è autorizzata ad utilizzare, anche all'interno della sua denominazione, la dicitura *"Associazione studentesca iscritta all'Albo delle Associazioni riconosciute dell'Università degli Studi di Genova"*.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo potranno presentare richiesta di utilizzo di spazi all'interno dell'Università per la realizzazione delle proprie finalità. L'assegnazione sarà valutata previo parere favorevole della Commissione.
4. L'Università segnala alle Associazioni iscritte all'Albo l'emanazione del bando per il finanziamento delle attività di formazione autogestite da parte degli studenti di cui all'art. 22 del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*.
5. L'Università segnala periodicamente alla Regione Liguria e ad ogni altro Ente interessato l'elenco delle organizzazioni iscritte all'Albo.
6. L'Albo è aggiornato a seguito di iscrizione di nuove Associazioni, rinnovi di iscrizione, provvedimenti di cancellazione.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il trattamento dei dati è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e dal Regolamento di Ateneo in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali.

#### **ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE e PUBBLICAZIONE della REGOLAMENTAZIONE**

1. La presente regolamentazione entra in vigore in seguito all'approvazione da parte degli organi accademici competenti, previo parere della Commissione. Ogni sua modifica è approvata con le medesime modalità.
2. La presente regolamentazione è pubblicata sul sito web dell'Università all'indirizzo [www.studenti.unige.it](http://www.studenti.unige.it) ed è pubblicizzata attraverso e-mail istituzionale inviata a tutti gli studenti.

#### **ART. 10 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione, si rinvia alla normativa generale vigente.